

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Rimorchiatori Napoletani Srl



PARTE GENERALE

INDICE

Parte Generale

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	3
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....	3
1.2	Sanzioni	12
1.3	Delitti tentati e reati commessi all'estero	13
1.4	Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice .	13
1.5	Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	14
2.	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	15
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI RIMORCHIATORI NAPOLETANI Srl	16
3.1	destinatari del modello	16
3.2	Obiettivi e mission aziendale	17
3.3	Modello di Governance.....	17
3.4	Assetto organizzativo	18
3.5	Motivazioni Dell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01	19
3.6	Finalità e processo di predisposizione del Modello.....	19
3.7	Struttura del Documento	24
3.8	Elementi del Modello.....	25

3.9	Modifiche ed integrazioni del Modello.....	26
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	26
4.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	28
4.3	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	30
4.4	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	30
5.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	31
5.1	Formazione ed informazione del personale	31
5.2	Informativa a collaboratori esterni e partners	32
6.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	32
6.1	L'Ambito di applicazione.....	32
6.2	Responsabilità di applicazione.....	33
6.3	Provvedimenti disciplinari	33

1.....

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito il *“Decreto”*), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di *“responsabilità amministrativa”*, a carico di società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate *“Enti”*), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Gli Enti non rispondono se le persone indicate sub a. e sub b. hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di illeciti:

1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);

5. delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1);
6. reati societari (art. 25 ter);
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico(art. 25 quater);
8. reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 25 quater-1);
9. delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (art. 25 quinquies);
10. reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse* e conflitto di interessi (art. 25 sexies);
11. reati in violazione delle norme antinfortunistiche e per la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro (art. 25 septies);
12. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
13. delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies)
14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
15. reati ambientali (art. 25 undecies)
16. reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (artt.3 e 10 L. 146/2006).
17. Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla società finalizzate alla rilevazione ed alla verifica di applicabilità di tali rischi reato alla realtà societaria, si ritiene che l'attività svolta dai Rimorchiatori Napoletani sia particolarmente esposta al rischio di commissione degli illeciti riportati sub 1), 2) 3), 6), 8), 11), 12), 14), 15), 16), 17) in relazione ai quali si è pertanto proceduto ad un'analisi più dettagliata nelle Parte Speciali del Modello.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, la società ha adottato un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti.

Il Decreto, nel suo testo originario (**artt 24 e 25**), contemplava una serie di **reati contro la Pubblica Amministrazione**, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.), come riformulato dalla L. 190/2012 (c.d. “Legge Anticorruzione”);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), introdotto dalla L. 190/2012 (c.d. “Legge Anticorruzione”);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nell’ambito del Decreto l’art. 25 bis, che mira a punire i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**. La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha successivamente modificato tale disposizione, introducendo, quali presupposto della responsabilità degli enti, anche i delitti in materia di **strumenti o segni di riconoscimento** di cui agli artt. 473 (*contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali*) e 474 (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) c.p.

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel corpo del Decreto l’art. 25 bis.1 che prevede la responsabilità degli Enti in relazione ai **delitti contro l’industria e il commercio** previsti dagli artt. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.

In seguito, l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25 ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. **reati societari**, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Inoltre, la Legge 190/2012 ha riformulato la fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., introducendo il reato di corruzione tra privati

Con Legge n. 7/2003 è stato introdotto l'art. 25 quater, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**.

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha poi introdotto nell'art. 25 quater 1 la nuova fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.) la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione agli stessi.

Con Legge del 6 febbraio 2006, n. 38 è stato modificato l'art. 25 quinquies, con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione dei **delitti contro la personalità individuale**, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Le Leggi n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto. In particolare, la prima ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 sexies, che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. **reati di "market abuse"** e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza).

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha, inoltre, previsto all'art. 187 quinquies (Testo unico della Finanza), una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 187 ter Testo unico della finanza).

La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il **crimine organizzato transnazionale**, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 c.p.).

L'art. 9 della L. 123/07 sul riordino della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime** commessi in violazione di norme di sicurezza ed antinfortunistiche, prevedendo l'introduzione dell'art. 25 septies nel corpo del Decreto.

L'emanazione del D. Lgs. n. 231 del 2007 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo in materia di antiriciclaggio, ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli Enti per i **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25 octies), per i quali era in precedenza prevista la punibilità soltanto nell'ipotesi in cui sussistessero le condizioni poste dall'art. 3, L. 146 del 2006, ossia si trattasse di reato transnazionale.

L'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48 ha successivamente previsto la responsabilità degli enti anche in relazione ai **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** indicati dall'art. 24 bis, ovvero:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater, c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis, c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter, c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater e 635-quinquies, c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies, c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis, c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies, c.p.).

Con L. 15 luglio 2009, n. 94, è stato aggiunto al Decreto l'art. 24 ter, che sancisce la responsabilità degli Enti anche in relazione ai **delitti di criminalità organizzata**, con particolare riferimento alle fattispecie di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 c.p. (c.d. metodo mafioso);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. n. 309/1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

La L. 23 luglio 2009, n. 99 introduce nel Decreto il nuovo **art. 25 novies "delitti in materia di violazione del diritto d'autore"** che sanziona l'Ente sia con ammende pecuniarie che con sanzioni interdittive qualora quest'ultimo commetta i delitti previsti dall'art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171-bis, commi 1 e 2, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 633 del 22 aprile 1941, ovvero:

- art.171, comma 1 lett. a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art.171, comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art.171-bis comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;

- art.171-bis comma 2: al fine di trarre profitto, abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, senza autorizzazione;
- art.171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-septies: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, ratificando e rendendo esecutiva la Convenzione n. 58/04 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ha inserito, **all'art. 25 novies** del Decreto, il reato presupposto previsto dall'art. 377 bis c.p. che recita: **"*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*"**.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell'Ente a nuove tipologie, delle quali sarà cura della società valutare il potenziale impatto sotto il profilo del Decreto.

L'art. 192 del Codice dell'Ambiente ha introdotto una ulteriore fattispecie di responsabilità, benché essa non sia stata ancora fatta propria dal Decreto.

Tale articolo pone il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il richiamo adoperato dall'art. 192 del codice dell'ambiente è limitato a due condotte tipiche:

- a) abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- b) immissioni di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato, infine, l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende:

- uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 volto a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Tale Decreto introduce nell'art. 22 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (commi 12, 12-bis-12-quinquies) – "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato" - norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, modificando l'impianto dei reati presupposto previsti dal D.Lgs.231/2001 con l'aggiunta dell'articolo 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", in vigore a partire dal 9 agosto 2013.

Infine, il 13 novembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione").

Tale provvedimento, entrato in vigore il 28 novembre 2012, rappresenta per l'Italia il primo passo verso il disegno di un sistema organico di norme contro la corruzione che disponga al contempo misure preventive e repressive, in coerenza con quanto previsto nella "Convenzione penale di Strasburgo per la corruzione" del 1991.

Il provvedimento apporta modifiche all'ordinamento giuridico, rilevanti per le persone fisiche e le persone giuridiche, sia private che pubbliche ed in riferimento al D.Lgs. 231/2001:

- integra l'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (Reato contro la P.A.) con l'introduzione del reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.) e la riformulazione del reato di "concussione" (art. 317 c.p.);
- integra l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Societari) con l'introduzione del reato di "Corruzione tra privati", rilevante solo con riferimento ai corruttori "attivi"

(ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio); in tale caso è prevista la sanzione pecuniaria (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 600.000 euro) e la confisca del prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita. Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

1.2 SANZIONI

Le sanzioni a carico dell'Ente previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono

fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI E REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" (Direttive, Procedure, Policies, Linee Guida e in generale il corpo normativo prodotto dalla società) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2.

LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l'Appendice integrativa in tema di reati societari" (di seguito le "Linee Guida") e successivamente aggiornate nel marzo del 2014.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello, può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi, attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dell'O.d.V. i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all'O.d.V., anche su base strutturata, e di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi, soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso, a condizione che:
 - in ogni controllata sia istituito l'O.d.V.;
 - sia possibile per l'O.d.V. della controllata avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento del Modello, delle risorse allocate presso analogo Organismo della Capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;
 - i soggetti di cui si avvale l'O.d.V. della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'O.d.V. di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una determinata società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3.

ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI RIMORCHIATORI NAPOLETANI Srl

3.1 DESTINATARI DEL MODELLO

Si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere i piani di azione, dirigere l'attività e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- il Presidente, i Responsabili delle Aree e i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i componenti del Collegio dei Revisori Contabili, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti finanziari o di qualsiasi natura con la Società.

3.2 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Fondata nel corso del XIX secolo, Rimorchiatori Napoletani (RN) nasce per soddisfare le esigenze di carico e scarico di merci e passeggeri dalle navi a vela prima e di traino, assistenza e salvataggio quando la navigazione a vapore è stata stabilmente introdotta nel porto di Napoli.

Il primo atto giuridico ufficiale di Rimorchiatori Napoletani risale al 1917, con la creazione della prima società "snc" tra alcuni privati cittadini, proprietari di alcuni piccoli rimorchiatori a vapore. Durante la seconda guerra mondiale la flotta fu praticamente distrutta per essere successivamente ricostruita nel dopoguerra, sviluppata ulteriormente in concomitanza all'ottenimento di nuove autorizzazioni amministrative per i servizi di rimorchio in altri porti del Sud Italia. Attualmente l'azienda fornisce servizi di rimorchio nei porti di Napoli e dintorni, Taranto, Bari e Gaeta.

Il porto di Taranto è il principale porto italiano per traffico di vettori "Ore-Oil" (con le navi di oltre 300'000 TDW), per la vicinanza di diversi complessi industriali e per il traffico di container.

Attualmente, la flotta di Rimorchiatori Napoletani è composta da più di 20 rimorchiatori dotati del massimo livello di certificazione RINA. Inoltre, ai rimorchiatori portuali del gruppo di Rimorchiatori Napoletani si aggiunge la flotta di mezzi di supporto in mare aperto di proprietà della società controllata Portosalvo Ltd e la flotta gestita dalla società controllata Rimorchiatori Meridionali Srl.

3.3 MODELLO DI GOVERNANCE

La Corporate Governance di Rimorchiatori Napoletani è definita all'interno dello Statuto Societario. Di seguito si riportano gli organi di governo e controllo istituiti dalla Società:

Consiglio di amministrazione: l'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tredici membri che devono essere scelti per Statuto tra i soci. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre esercizi. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli obiettivi sociali fissati dallo Statuto.

Presidente del consiglio di amministrazione: presiede il consiglio di amministrazione e gli sono attribuiti i compiti stabiliti per legge. Al Presidente possono essere delegati, in tutto o in parte, i

poteri attribuiti al consiglio di amministrazione, oltre ad essere il rappresentante legale e giudiziale della Società ed ad avere la firma sociale.

Consiglieri di amministrazione con delega: l'articolo 21 dello Statuto individua 6 consiglieri di amministrazione delegati a specifiche aree funzionali, in particolare:

- Consigliere di amministrazione con delega al personale marittimo e tecnico;
- Consigliere di amministrazione con delega alla riparazione e manutenzione del materiale;
- Consigliere di amministrazione con delega agli approvvigionamenti;
- Consigliere di amministrazione con delega alla sorveglianza contabile e personale amministrativo;
- Consigliere di amministrazione con delega alla segreteria del Consiglio;
- Consigliere di amministrazione con delega alle necessità aziendali.

Collegio sindacale: nominato dall'assemblea è composto dal presidente del Collegio sindacale, 2 sindaci effettivi e 2 supplenti iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Al Collegio spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalle società controllanti, in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.

Società di revisione: l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione iscritta nell'albo speciale, all'uopo incaricata dall'Assemblea degli Azionisti.

3.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della società, ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, è articolata come descritto nell'apposito organigramma.

L'assetto societario, così come definito nel suddetto organigramma, è definito su tre diversi livelli organizzativi, in particolare:

- Livello Gestionale: i poteri gestionali sono affidati al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ed al Presidente dello stesso;
- Livello di Supervisione: la supervisione delle attività operative svolte dai singoli uffici/funzioni è attribuita ai consiglieri delegati a specifiche attività;
- Livello Operativo: lo svolgimento delle attività operative è coerente con le linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e sotto la direzione e supervisione dei consiglieri delegati. Al fine di svolgere tali attività sono istituiti degli uffici funzionali debitamente preposti (es. ufficio amministrazione, ufficio personale, etc.).

3.5 MOTIVAZIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Rimorchiatori Napoletani Srl, sensibile ai principi di correttezza e trasparenza, ha deciso di avviare un progetto per l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo alla prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 e volto ad assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della società;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell'attività di controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- i Direttori ed i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della società, nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti di consulenza, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la società.

3.6 FINALITÀ E PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Rimorchiatori Napoletani Srl si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono il sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società ed applicabili agli altri destinatari così come dettagliati nel Codice Etico stesso;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio.

- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando un'appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di attività interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sull'efficacia ed efficienza nonché sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Rimorchiatori Napoletani Srl nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Rimorchiatori Napoletani Srl che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che Rimorchiatori Napoletani Srl non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Rimorchiatori Napoletani Srl intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Rimorchiatori Napoletani Srl, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato a garantire la corretta definizione ed implementazione del Modello.

Conseguentemente, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

1. Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, della struttura organizzativa, delle missioni e delle responsabilità di tutte le strutture aziendali, al fine di mappare tutte le aree di attività della società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale, la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale, formalizzate in appositi verbali, con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Nell'ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- manuale di gestione della qualità;
- job description;
- sistema di procure.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue.

Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione di un organigramma definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle responsabilità descritte nell'organigramma della società.

Procedure operative

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di formazione delle decisioni aziendali.

Manuale di gestione della qualità

La Società intende assicurare il controllo delle attività e dei processi che influenzano la Qualità dei propri servizi e pertanto ha attuato il Sistema di Gestione per la Qualità illustrato e documentato nel Manuale della Qualità. La documentazione individuata dal Manuale relativa alle Procedure Operative ed ai diagrammi di Flusso è stata emessa in conformità alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001: 2008 - Sistemi di Gestione per la Qualità. Tale documentazione definisce il Sistema

Qualità, la cui applicazione garantisce il conseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito della Politica della Qualità.

Job description

La job description indica il nome della posizione, le sue finalità principali, le dimensioni, la posizione in organigramma, le principali relazioni con le altre posizioni organizzative e le principali mansioni.

Sistema di procure

Al fine di implementare un sistema di Governance corretto ed efficace, Rimorchiatori Napoletani Srl ha definito una formale attribuzione di poteri che sia coerente con il sistema organizzativo proprio dell'impresa.

Il risultato di tale attività di mappatura è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio (Mappa "Rischio – Reato").

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D.lgs. 81/08, tenendo altresì in considerazione le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28.9.2001.

2. Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Rimorchiatori Napoletani Srl ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Il risultato di tale attività è contenuto in specifici documenti nei quali è rappresentata l'analisi dei rischi potenziali, in particolare in riferimento ai seguenti reati:

1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01);
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/01);
5. delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1 D.Lgs. 231/01);
6. reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01);
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico(art. 25 quater D.Lgs. 231/01);
8. reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 25 quater-1 D.Lgs. 231/01);
9. delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01);

10. reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse* e conflitto di interessi (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01);
11. reati in violazione delle norme antinfortunistiche e per la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01);
12. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.Lgs. 231/01);
13. delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies)
14. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
15. reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (artt.3 e 10 L. 146/2006);
16. reati ambientali (art. 25 - undecies);
17. reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di cui ai punti sub 4), 5), 9) e 10) fermi restando i presidi approntanti a livello generale in sede di Codice Etico e sistema di controllo interno.

A valle dell'attività di Risk Assessment sono state individuate le aree a rischio all'interno delle quali sono potenzialmente applicabili i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001. Nel dettaglio le aree a rischio sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti istituzionali (rapporti con Autorità Marittime, Autorità Portuali);
- Gestione dei rapporti con enti pubblici (Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL);
- Gestione di sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza;
- Gestione della attività commerciali (rapporti con altri operatori, clienti, definizione delle tariffe del servizio);
- Gestione Operativa - Coordinamento Operativo;
- Gestione della contabilità generale;
- Predisposizione del bilancio civilistico e consolidato;
- Gestione degli adempimenti in materia societaria e di tenuta dei libri obbligatori;
- Gestione delle operazioni con parti correlate;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione dei finanziamenti pubblici;
- Gestione dei rapporti con la Società di Revisione;
- Selezione ed assunzione del personale;
- Gestione amministrativa del personale;
- Gestione dei rimborsi spese;

- Approvvigionamento di beni e servizi (comprese le consulenze);
- Gestione della Manutenzione;
- Gestione dei sistemi informativi;
- Gestione degli adempimenti in materia antinfortunistica;
- Gestione degli aspetti ambientali.

3. “As-is analysis”

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, pertanto provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o “tracciabilità” delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l’analisi della documentazione da esse fornita.

Per quanto riguarda il rischio di possibili violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi in esame deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del D. lgs. n. 81/08 e delle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28.9.2001.

La normativa antinfortunistica, infatti, oltre a delineare i rischi potenzialmente rilevanti, tratteggia altresì un complesso di adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto a conformarsi. La concreta adozione ed attuazione di detto sistema di presidi è stata, ai fini del presente Modello, integrata al fine di minimizzare il rischio di realizzazione di una condotta integrante gli estremi dei reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

4. “Gap analysis”

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

3.7 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Rimorchiatori Napoletani Srl è costituito da una “Parte Generale” e dalle “Parti Speciali A, B, C, D, E, F e G” predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per la Società, contemplate nel Decreto.

Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, flusso informativo da e verso l’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale.

La Parte Speciale “A” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24, 25 e 25 *novies* del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione o dell’Amministrazione della Giustizia.

La Parte Speciale “B” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25 *ter* del Decreto, cioè per i c.d. *reati societari*.

La Parte Speciale “C” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’articolo 25 *septies* del Decreto, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

La Parte Speciale “D” è relativa all’esame dei reati ambientali, così come previsto dall’art. 25 *undecies*.

La Parte Speciale “E” è dedicata all’esame dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza previste dall’art. 25 *octies* del Decreto.

La Parte Speciale “F” è dedicata all’esame dei reati di criminalità organizzata, anche nella forma transnazionale, previsti dall’art. 24 *ter* e 25 *quater* del Decreto e dalla L. 146/2006.

Nella Parte Speciale “G” sono descritti i delitti informatici e quelli relativi al trattamento illecito dei dati oggi rilevanti ai sensi del Decreto in virtù di quanto previsto dall’art. 24 *bis*.

La Parte Speciale “H” è dedicata all’esame del reato impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall’art. 25 – *duodecies*.

Inoltre, costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l’attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per della società.

3.8 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti del sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni presidi di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma aggiornati e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

3.9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza ed approvazione del Consiglio di Amministrazione di Rimorchiatori Napoletani Srl.

4.....

ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell’O.d.V. – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d’azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell’O.d.V. all’interno della società e prevedendo un’attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L’O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.

Continuità d’azione

L’O.d.V. deve:

- operare costantemente sulla vigilanza del Modello, con i necessari poteri d’indagine,
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell’attività di vigilanza,
- curare l’attuazione del Modello e promuoverne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Inoltre, l’Organismo è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare, in particolare, le regole di convocazione e funzionamento, i rapporti con le funzioni aziendali ed i soggetti terzi, le modalità e tempistiche di programmazione delle attività, le procedure di segnalazione nonché il trattamento dei relativi dati.

All'O.d.V., inoltre, sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

L'Organismo, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve disporre di strutture, mezzi finanziari e logistici adeguati ad assicurargli la piena e normale operatività. A tal fine, l'Organismo è dotato di un fondo adeguato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni e dispone di un ufficio di Segreteria Tecnica, il cui responsabile viene individuato su proposta dello stesso Organismo.

La durata in carica, la revoca e la sostituzione dei membri dell'O.d.V. sono regolate dallo Statuto dell'Organismo.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, come precedentemente evidenziato, alla presenza e alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto dell'O.d.V., nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di Rimorchiatori Napoletani Srl;
- intrattenere, direttamente o indirettamente relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con Rimorchiatori Napoletani Srl;
- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- essere destinatari di un provvedimento di applicazione di una sanzione in sede amministrativa per uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;
- sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 septiesdecies c.c..

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'O.d.V. e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'O.d.V. potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero un'infermità tale da comportare l'assenza dalle attività dell'Organismo per un periodo continuativo superiore ai sei mesi;
- una sentenza di condanna della società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso personalmente uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- un provvedimento di condanna in sede amministrativa della società per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un provvedimento di condanna in sede amministrativa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo o per la società e per uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter. del TUF;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'O.d.V.

Qualora la revoca del mandato venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

Si rinvia allo Statuto dell'O.d.V. per quanto non ulteriormente specificato.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'O.d.V. sono affidati i compiti di:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, e quindi sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte degli amministratori, del management, dei Dipendenti, dei consulenti, dei Partner e degli operatori commerciali, contraenti della Società;
- b) verificare periodicamente l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti in modo da salvaguardare la Società da possibili comportamenti illeciti;
- c) valutare e suggerire l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutare delle norme o delle condizioni aziendali;
- d) as
sicurare i flussi informativi di competenza.

Su un piano operativo, le attività che l'O.d.V. è chiamato a compiere sono:

- e) attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- f) condurre ricognizioni dell'attività della Società al fine di aggiornare la mappatura delle Attività Sensibili, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi nuovi processi aziendali;
- g) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere dalla Società nell'ambito delle Attività Sensibili, come definite nelle singole "Parti Speciali" del Modello;
- h) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e collaborare alla predisposizione ed integrazione della "normativa" interna (codice etico, istruzioni operative, procedure interne, circolari ecc.);
- i) coordinarsi con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio;
- j) verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali per le diverse tipologie di Reato siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- k) condurre le eventuali indagini volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'O.d.V. ha accesso, senza alcun tipo di limitazione, alle informazioni della Società per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, Dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste provenienti dall'O.d.V. o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di controllo.

Durante la propria attività, l'O.d.V., osservando un comportamento eticamente corretto, dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.

L'O.d.V. riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. A tal fine è stato stabilito un efficace canale di comunicazione con il C.d.A. attraverso:

- il reporting direttamente al Presidente;

- il reporting periodico, almeno semestrale, al C.d.A. ed al Collegio Sindacale.

L'O.d.V. presenta annualmente al C.d.A. il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso ed il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

Gli incontri con gli organi cui l'O.d.V. riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il C.d.A., il Presidente del C.d.A. e gli Amministratori con delega hanno acoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.3 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.4 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

L'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

A tutti i dipendenti, siano essi dirigenti, quadri o impiegati, a terzi collaboratori ed a i dipendenti di terze società, che collaborino a qualsiasi titolo con la società, e fatto obbligo di riferire tempestivamente, anche in via anonima, all'O.d.V. qualsiasi evento e/o comportamento, proprio o altrui (ivi inclusi i lavoratori nell'ambito di attività di appalto e/o somministrazione) che contravvenendo alle regole dettate dal presente Modello, possano dar luogo alla commissione (anche colposa o solo tentata) di uno dei reati di cui al Decreto.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa o delle procedure vigenti;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Il mancato adempimento di tale obbligo è a tutti gli effetti un illecito disciplinare oggetto di specifica sanzione, che - in relazione alla gravità del fatto - potrà consistere in un richiamo verbale, ammonizione scritta o sospensione dal lavoro o dalla retribuzione.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e le eventuali conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

5.....

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Rimorchiatori Napoletani Srl promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla loro attuazione.

L'attività di formazione dovrà essere continua, periodica e, quando necessario, anche tempestiva (per esempio, nel caso di modifiche normative).

I corsi di formazione potranno essere predisposti ad hoc in considerazione del destinatario e delle mansioni svolte.

L'Organismo di Vigilanza, gestisce la formazione del personale sui contenuti del D.lgs. 231/01 e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano. Dell'attività di formazione dovrà essere data tempestiva informazione all'O.d.V. affinché esso possa dare suggerimenti, spunti e/o partecipare per questioni di particolare sensibilità.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet aziendale nella specifica sezione e nel sito internet della società anche nella versione in lingua inglese;
- disponibilità del Modello Organizzativo e del Codice Etico per tutto il personale in forza e distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;
- pubblicazione sull'intranet aziendale degli aggiornamenti apportati al Modello e/o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto, anche con rinvio al corso on-line.

5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Rimorchiatori Napoletani Srl promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della società.

6.

SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato innanzi all'Autorità Giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.1 L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Sistema Disciplinare si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come integrati dalla normativa applicabile in materia giuslavoristica.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei Dipendenti, e dei Destinatari in genere, e i provvedimenti sanzionatori adottati, il C.d.A. classifica le azioni degli Amministratori, Dipendenti e altri soggetti terzi in:

- comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:
 - violazione dei regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione del Codice Etico;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Procedure Operative;
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a

rappresentarne l'apparenza a danno della Società, nonché reiterate violazioni alle Procedure Operative;

- comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo.

Comportamenti rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti 2. e 3. comporteranno l'applicazione delle sanzioni più gravi, quali – a seconda dei casi – la revoca per giusta causa, il licenziamento, la risoluzione del rapporto contrattuale, salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Società e l'esercizio di azioni di natura penale.

6.2 RESPONSABILITÀ DI APPLICAZIONE

La Società – rappresentata dal C.d.A. e dal suo Presidente – è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del sistema sanzionatorio e disciplinare.

Inoltre, nell'ambito del Modello, l'O.d.V. ha compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello, con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

A tal proposito, l'O.d.V. avrà diritto ad essere informato di eventuali irrogazioni di sanzioni e potrà fornire sue valutazioni in merito all'accaduto, senza vincolo alcuno - in relazione a termini o decisioni - per la funzione aziendale preposta alla decisione e all'irrogazione della sanzione.

Inoltre, il sistema sanzionatorio e disciplinare potrà attivarsi anche su segnalazione dell'O.d.V. alle funzioni preposte all'istruttoria e all'irrogazione delle sanzioni.

6.3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sanzioni per il Personale

Con riguardo al Personale occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dal CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

La Società ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato in azienda, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari applicabili e le fattispecie in relazione alle quali le stesse possono essere assunte, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che se del caso, riporterà al Consiglio di Amministrazione.

L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e comunque dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa fino a 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
- licenziamento.

Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, del Codice Etico e delle altre Procedure Operative, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove siano disattese le Procedure Operative impeditive dei Reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dirigente, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggirio delle Procedure Operative, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più amministratori, l'O.d.V. informa il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, procede agli accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei secondo le indicazioni della normativa vigente.

Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'O.d.V. informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, sentito il Consiglio di Amministrazione, procede agli accertamenti necessari e, una volta accertata la violazione, assume i provvedimenti ritenuti idonei (ad esempio, la convocazione di un'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge).

Misure nei confronti dei consulenti esterni, dei Partner e dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti esterni o dai Partner in contrasto con le regole di condotta indicate nel Modello e tale da poter comportare il rischio di commissione di un Reato potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, la risoluzione contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Società, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società stessa, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Sanzioni nei confronti dei Membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure Operative da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il C.d.A., sentito il Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal C.d.A., il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.